

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E HANDICAPPATI.

ART. 1 – Il Comune di Saponara, istituisce un servizio di assistenza domiciliare rivolto alla popolazione anziana e handicappata residente nel territorio comunale, al fine di evitarne la emarginazione e di favorirne la permanenza nell'ambito familiare e nel proprio contesto sociale.

ART. 2 – Il servizio interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psicofisico, socio-economico ed ambientale che possono agire negativamente sulla popolazione anziana od affetta da minorazioni fisiche, determinandone l'isolamento e l'esclusione.

In particolare il servizio si propone di:

- a) Assicurare all'anziano o all'handicappato, sulla base di una diagnosi sociale medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza più sicura e libera;
- b) Salvaguardare l'unità del nucleo familiare, evitando che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi la sua emarginazione e lo sfaldamento, seppur temporaneo del nucleo familiare stesso;
- c) Favorire la sua permanenza nel proprio ambiente naturale, evitando modifiche alle sue abitudini ed alla sua normale vita di relazione, aiutandolo, solo o convivente in famiglia ad individuare e conservare il proprio ruolo e le proprie responsabilità;
- d) Rompere l'eventuale suo isolamento sociale sia con aiuto di tipo psicologico, sia attraverso un'azione per l'inserimento nella vita del quartiere, stimolandone la partecipazione e la collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni per i problemi di tutta la comunità;
- e) Realizzare, nell'ambito di un intervento più ampio che individui e tenda a risolvere le questioni di carattere generale, prestazioni a favore del singolo strettamente correlate alle sue caratteristiche individuali;
- f) Evitare il ricovero in istituto ed ogni forma di ospedalizzazione prolungata, quando quest'ultima non sia strettamente indispensabile.

ART. 3 – Per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2, il servizio assicura le seguenti prestazioni:

- a) Il disbrigo di servizi domestici periodici o giornalieri compresi la pulizia ordinaria e straordinaria delle abitazioni, la raccolta e la riconsegna della biancheria;
- b) La fornitura di generi in natura e/o pasti al domicilio;
- c) La consumazione del pasto nel centro diurno, ove esistente;
- d) L'aiuto per la cura delle persone ed il soddisfacimento delle esigenze individuali;
- e) L'aiuto per lo svolgimento delle pratiche per fruire dell'assistenza sanitaria e delle prestazioni previdenziali dell'assegno di sostegno;
- f) L'assistenza morale ed il sostegno psicologico;
- g) Le cure infermieristiche e prelievi clinici a domicilio;
- h) L'organizzazione e la manutenzione del centro o dei centri diurni di quartiere.

ART.4 – La disciplina per l'erogazione di servizi del centro diurno di quartiere sarà regolata con separato regolamento, mentre per gli standard organizzativi del servizio si fa riferimento alle prescrizioni di cui al decreto presidenziale 23/11/1982 pubblicato sulla G.U.R.S n. 35 del 24 dicembre 1982 (supplemento ordinario n. 2) e successive modificazioni.

ART. 5 - Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente nei confronti dei cittadini che ne facciano domanda, eventi i prescritti requisiti d'età (65 anni) e di reddito (non superiore alla fascia esente ai fini Irpef), che siano parzialmente autosufficienti e con scarso o senza supporto familiare.

Il servizio potrà essere esteso anche ai cittadini con reddito superiore alla fascia esente ai fini dell'Irpef, previo rimborso di una quota parte del costo del servizio da determinarsi dal Consiglio Comunale, secondo le indicazioni contenute nel decreto 26/7/1982 (pubblicato sulla G.U.R.S. supplemento ordinario n. 41 del 19/9/1982) e successive modificazioni.

ART. 6 - Il servizio, nell'ambito di una concezione settoriale, opera in stretto collegamento con tutti gli altri servizi. Il servizio, altresì, si collega in modo particolare con gli Ospedali per seguire in modo permanente l'anziano o l'handicappato anche durante eventuali degenze ospedaliere e per effettuato accertamenti diagnostiche trattamenti curativi e riabilitativi tanto a livello dei reparti, quanto a livello ambulatoriale.

In caso di necessità saranno stipulate apposite convenzioni con i diversi Enti che attualmente intervengono nel settore socio-sanitario per la protezione della salute della popolazione anziana, al fine di stabilire, in modo preciso ed analitico, il ruolo, le competenze e le funzioni svolte da ciascun Ente ed il tipo di collegamento da realizzarsi tra gli stessi.

ART. 7 - Il servizio provvede al raggiungimento dei suoi fini istituzionali attraverso un intervento capillarizzato, attraverso una articolazione e distribuzione degli operatori su tutto il territorio comunale in dimensioni omogenee sul piano socio-economico.

ART. 8 - Nell'ambito di una concezione collegiale del lavoro, il Consiglio nomina la Commissione Comunale Assistenza Anziani di cui l'art. 15 della legge regionale n. 87 del 6 maggio 1981, cui sono attribuiti i compiti previsti dalla legge.

ART. 10 - Le prestazioni previste nel presente regolamento saranno erogate direttamente dal Comune a mezzo del suo personale dipendente, ovvero in regime di convenzione con Enti pubblici e privati, comprese le cooperative iscritte presso l'Assessorato Enti Locali ed in possesso dei requisiti necessari.

ART. 11 - Le spese complessive per il funzionamento del servizio devono essere contenute entro l'importo preventivo determinato dal piano annuale di spesa predisposto dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 12 - Il servizio curerà il censimento dell'utenza e dei bisogni da soddisfare e predisporrà ogni anno relazione illustrativa indicante:

- il numero degli eventi diritto;
- il numero degli eventi diritto ammessi alla fruizione del servizio;
- l'elenco degli utenti del servizio, con specificazione delle prestazioni erogate;
- l'ammontare della spesa sostenuta per le prestazioni erogate, e per il mantenimento dei centri diurni di quartiere;
- la previsione di spesa necessaria per l'anno successivo.

ART. 13 - Il servizio, ove si avvalga del personale dipendente, indicherà le unità utilizzate nonché il numero delle ore lavorative.

ART. 14 - Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.